

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO.

APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO.

Il 31 luglio 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106, contenente interventi correttivi ed integrativi al D.Lgs. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza sul lavoro).

Il provvedimento è stato pubblicato sul S.O. n. 142/L alla G.U. n. 180 del 5 agosto 2009 ed è entrato in vigore il 20 agosto 2009.

Di seguito riassumo quelle che mi sono parse le principali modifiche introdotte dal decreto correttivo, facendo riserva di successive comunicazioni.

L'invito a chi legge è di considerare la presente una semplice informativa sulle novità di maggior interesse generale introdotte dalla nuova normativa, mentre un utile approfondimento non può prescindere da una conoscenza integrale del testo di legge.

Articolo 13 (modificativo dell'articolo 18 del testo unico) – obblighi datore di lavoro

L'articolo 18 del testo unico che individua gli obblighi di carattere generale a carico del datore di lavoro, viene integrato puntualizzando che spetta al datore di lavoro porre il medico competente nelle condizioni di svolgere correttamente la propria attività, inviando i lavoratori a visita medica secondo le scadenze individuare nel programma di sorveglianza sanitaria.

Allo scopo di ribadire che l'utilizzo delle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel DUVRI è strettamente connesso alle condizioni di lavoro e non può essere divulgato, viene disposto che tali documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.

Ulteriore semplificazione costituisce la disposizione per cui la comunicazione del nominativo del RLS (all'INAIL o all'IPSEMA) non dovrà essere effettuata ogni anno, ma solo in caso di nuova elezione, nuova designazione del RLS o cambiamento dei nominativi precedentemente indicati (sempre riferiti all'anno precedente a quello della comunicazione).

Per garantire una efficace partenza del sistema viene precisato che in fase di prima applicazione, l'obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Per quanto riguarda la comunicazione all'INAIL degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro di durata superiore ad un giorno ed inferiore a tre giorni, viene disposto che tale obbligo decorre dai sei mesi successivi all'adozione del decreto istitutivo del SINP (sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8), in cui le comunicazioni, vista la loro finalità meramente "statistica" confluiranno.

Viene infine inserito il comma 3-bis diretto a specificare a quali condizioni in datore di lavoro risponda delle altre violazioni di soggetti obbligati, ribadendo espressamente come egli non possa essere ritenuto responsabile ove la violazione della norma antinfortunistica sia dovuta a fatto addebitabile ad altro o diverso soggetto obbligato e non discenda dalla omessa o insufficiente vigilanza da parte del datore di lavoro. Viene dato rilievo alle ipotesi di limitazione delle responsabilità del datore di lavoro a condizione che le circostanze dalle quali sia dipesa la violazione non avrebbero comunque potuto essere evitate dal datore di lavoro neppure comportandosi in maniera diligente.

Articolo 16 (modificativo dell'articolo 26 del testo unico) - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Viene ristretto il campo di applicazione dell'articolo 26 relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione: il datore di lavoro appaltante è da intendersi quale destinatario degli obblighi riportati all'art. 26 solo in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

L'obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Il DUVRI, quando obbligatorio, deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Viene precisato che tali costi non possono essere soggetti a ribasso.

Articolo 18 (modificativo dell'articolo 28 del testo unico) - valutazione dei rischi

Viene affidata alla commissione di cui all'articolo 6 la predisposizione di indicazioni operative (da emanarsi entro il 31 dicembre 2009) alle quali le aziende possano fare riferimento (e in mancanza delle quali la relativa disposizione non possa operare) per valutare con completezza il rischio da stress-lavoro correlato, rientrando tra i cosiddetti nuovi rischi; l'obbligo di effettuare la valutazione dello stress lavoro-correlato decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

Viene introdotto il principio per cui il datore di lavoro dovrà considerare quale elemento da valutare insieme agli altri, anche il rischio che derivi dall'utilizzo di una forma contrattuale piuttosto che un'altra (es. lavoro a tempo determinato, contratto di somministrazione).

Viene precisato che la scelta del come redigere il documento è rimessa al datore di lavoro, che si assume l'onere della sua predisposizione nella maniera più efficace, senza dover seguire necessariamente un formato predefinito (*"La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione."*) e viene specificato che può essere utilizzato anche il supporto informatico.

Ai fini di una ulteriore semplificazione, considerata la complessità delle procedure necessarie ad ottenere la certezza della data, viene introdotto il principio per il quale, in concreto, è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ove non coincidente con il datore di lavoro), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, ove nominato.

Viene infine riproposta la previsione di cui all'articolo 96-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994 per consentire una più approfondita valutazione dei rischi (entro il termine di 90 giorni) da parte del soggetto che inizia una nuova attività, difettando il soggetto della conoscenza di tutti i fattori di rischio che tale attività possano discendere. Viene comunque puntualizzato che

- l'obbligo di valutazione dei rischi sussiste dal primo momento di operatività dell'azienda
- il relativo documento potrà essere redatto entro i 90 giorni.

Articolo 19 (modificativo dell'articolo 29 del testo unico) - nuova valutazione dei rischi

La modifica dell'articolo 29 individua il termine (30 giorni) entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una nuova valutazione del rischio ed elaborare il rinnovato documento a seguito dell'evento che ne impone la rielaborazione.

Analogamente al caso delle imprese di nuova costruzione la valutazione dei rischi andrà fatta sin dal primo momento della intervenuta modifica ed è il relativo documento di valutazione dei rischi che potrà essere rielaborato entro il termine di 30 giorni.

Articolo 20 (modificativo dell'articolo 30 del testo unico) - modelli di gestione della sicurezza

La modifica intende incentivare la diffusione di modelli organizzativi e di gestione della sicurezza anche verso le piccole e medie imprese prevedendo regole semplificate che dovranno essere determinate da una apposita Commissione e recepite con decreto ministeriale.

Articolo 22 (modificativo dell'articolo 34 del testo unico) - datore di lavoro pronto soccorso e prevenzione incendi

Viene introdotto un comma aggiuntivo che prevede nelle aziende o unità produttive sino a 5 lavoratori la possibilità per il datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato l'incarico di RSPP a persone interne o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il tal caso il datore di lavoro dovrà frequentare gli specifici corsi di formazione di pronto soccorso e prevenzione incendi.

Articolo 32 (modificativo dell'articolo 55 del testo unico) - apparato sanzionatorio

Le più rilevanti modifiche al sistema sanzionatorio possono essere così riassunte. Viene proposta una rimodulazione delle sanzioni applicando la più grave delle sanzioni - arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro - per il datore di lavoro che abbia del tutto omesso l'adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi o di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

In caso di totale inadempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi o di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non viene concessa l'alternativa arresto-ammenda al datore di lavoro di

- aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Viene prevista una sanzione più lieve (pena della sola ammenda alla quale si estende l'istituto della prescrizione) per le ipotesi di irregolarità parziali del documento di valutazione dei rischi:

- ammenda da 2.000 a 4.000 euro per il datore di lavoro che elabora il documento di valutazione dei rischi senza aver indicato il programma delle misure di miglioramento e le procedure per l'attuazione, per la mancata consultazione del rappresentante nonché per l'omessa rielaborazione del documento in caso di modifiche al processo produttivo;

- ammenda da 1.000 a 2.000 euro se il documento è elaborato omettendo di indicare i criteri adottati, l'indicazione delle misure di prevenzione, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e l'eventuale individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

Non è stato modificato l'articolo 47 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza): pertanto la disciplina che regola tale figura rimane invariata (fatte salve le modalità di comunicazione all'INAIL dei relativi nominativi).

